

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSI Elisabetta - Presidente

Dott. GALTERIO Donatella - Consigliere

Dott. ACETO Aldo - rel. Consigliere

Dott. SEMERARO Luca - Consigliere

Dott. MACRI' Ubalda - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) nato a CORLEONE il 01/01/1979

avverso la sentenza del 19/06/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOM

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DI NARDO Marilia, che ha concluso per l'inammissibilita' del ricorso;

udito il difensore, AVV. (OMISSIS), che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

#### RITENUTO IN FATTO

1. Il sig. (OMISSIS) ricorre per l'annullamento della sentenza del 19/06/2020 della Corte di appello di Palermo che, rigettando la sua impugnazione, ha confermato la condanna alla pena di sei mesi di reclusione inflitta con sentenza del 23/10/2018 del Tribunale di Termini Imerese per il reato di cui all'articolo 405 c.p., contestato come commesso in (OMISSIS).

1.1. Con il primo motivo deduce, ai sensi dell'articolo 606 c.p.p., lettera b), l'erronea applicazione dell'articolo 405 c.p., non sussistendo l'impedimento, ne' il turbamento della processione in onore di (OMISSIS); la sosta di pochi secondi del fercolo da parte dei fedeli - afferma - non puo' essere ritenuta interruzione di funzione religiosa o turbativa della stessa in assenza di segni manifesti quali "inchini", soste lunghe, ossequi alle persone, specifiche preghiere "ad personam" che nemmeno il capo d'imputazione ipotizza. Padre (OMISSIS), ministro di culto presente alla processione, aveva dichiarato che lo svolgimento della funzione religiosa non aveva subito alcun impedimento, ne' turbativa. Il fatto e' stato frainteso perche' si era trattato - prosegue - di una comune consuetudine usata dai fedeli per riposare o per attendere il cambio da altri confratelli. In conclusione, la rappresentazione del fatto non corrisponde alla previsione della norma la cui applicazione si e' basata sul presupposto dell'accertamento di un fatto diverso da quello contemplato nella fattispecie.

1.2. Con il secondo motivo deduce, ai sensi dell'articolo 606 c.p.p., lettera d), la mancata assunzione di una prova decisiva, in particolare, della testimonianza di Mons. (OMISSIS), Arcivescovo dell'Arcidiocesi di (OMISSIS), indicato nella lista depositata dalla difesa il 07/03/2017. L'Arcivescovo aveva avviato un'indagine interna sull'accaduto ed avrebbe potuto fornire un valido contributo di conoscenza sullo svolgimento dei fatti, sulle regole di svolgimento delle processioni nelle vie cittadine, sulle abitudini tenute dalle confraternite, sul ruolo dei "capo-vara" e su altri particolari che avrebbero certamente fatto luce sulla vicenda.

#### CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Il ricorso e' infondato.

3. L'imputato risponde del reato di "turbatio sacrorum" cui all'articolo 405 c.p., perché "nel corso della processione religiosa in onore di (OMISSIS), svoltasi in luogo pubblico e con l'assistenza di un ministro del culto di una confessione religiosa, ordinando ai portatori del fercolo di sostare, per ben due volte, innanzi all'abitazione di (OMISSIS), coniuge di (OMISSIS), capo dell'associazione di tipo mafioso denominata (OMISSIS), in segno di ossequio e rispetto nei confronti dei predetti e dei componenti della loro famiglia, turbava l'esercizio della funzione religiosa corrompendola del suo regolare svolgimento. In (OMISSIS) in data (OMISSIS)"

3.1. Secondo la concorde ricostruzione dei Giudici di merito, durante la processione del Santo, il fercolo aveva sostato per alcuni secondi in corrispondenza dell'abitazione dei coniugi (OMISSIS)/ (OMISSIS) senza che ve ne fosse ragione alcuna (viabilità, calca dei fedeli, necessità di rinfrancare i portatori del fercolo o di raccogliere offerte); la sosta era stata ordinata dal "capo vara", odierno imputato, figlio della cugina della (OMISSIS). Le "soste", ognuna di pochissimi secondi, erano state due, l'una in corrispondenza del civico 22 di via (OMISSIS), l'altra immediatamente dopo, al civico 24 della stessa via.

Al momento del passaggio della processione l'abitazione era insolitamente illuminata, le finestre aperte e vi erano affacciate due sorelle della (OMISSIS) ed una sorella del (OMISSIS) (nelle processioni svoltesi negli anni precedenti l'abitazione era sempre rimasta chiusa durante il passaggio della processione).

3.2. Secondo il primo Giudice, l'imputato aveva "effettivamente turbato il regolare svolgimento della processione di (OMISSIS) che ha avuto luogo a (OMISSIS) il (OMISSIS), fermando per ben due volte il fercolo in corrispondenza dell'abitazione della (OMISSIS), alterandone il normale iter temporale e formale, alla presenza di un ministro di culto impegnato nella stessa e della Forze dell'Ordine, che si determinavano ad abbandonare subito quella che non era più l'iniziale manifestazione della devozione popolare in onore di un Santo, ma manifestazione di riaffermazione della influenza di una famiglia sul territorio, cui pure il simulacro del Santo doveva tributare rispetto". Conclusione condivisa dalla Corte di appello sulla scorta della concorde ricostruzione della vicenda da parte dei due rappresentanti della Forze dell'Ordine (Polizia di Stato e Carabinieri) che stavano prendendo parte alla processione per motivi istituzionali (per poi abbandonarla dopo l'episodio in questione in segno di dissociazione): "la conducente (in fatto e logica) - afferma la Corte territoriale - della ricostruzione rassegnata dai nominati operanti di P.G. va ricondotta alla non controversa posizione rispettivamente mantenuta durante la marcia: gli agenti di P.S. subito dopo il simulacro del Santo ed i Militari dell'Arma nella zona anteriore al corteo.

Donde la concreta, assoluta (p)ercepibilità in tempo reale degli accadimenti alla loro portata". Vero e' - aggiungono i Giudici distrettuali - che "il corteo (aveva) fatto una sosta, allorché una anziana donna su una sedia a rotelle voleva abbracciare il Santo, tuttavia ciò, a bene vedere, non vale a confutare l'ipotesi accusatoria, in quanto, al contrario, ha contribuito a distinguere la natura autentica delle soste realmente effettuate dal corteo. E del resto, anche gli altri testi citati dalla difesa - che per altro sono risultati situati davanti al fercolo e quindi in posizione tale da non poter registrare quanto accadeva immediatamente dietro - adducendo che il corteo si fermava per consentire di compattare le fila, hanno consentito a differenziare siffatte generiche occasioni di sosta da quelle specificate con dovizia di particolari dagli anzidetti operanti di pol. Giud.".

4. Tanto premesso, il primo motivo e' infondato.

4.1. Il reato di "turbatio sacrorum" di cui all'articolo 405 c.p., puo' essere perfezionato da due condotte antigiuridiche: l'impedimento della funzione, consistente nell'ostacolare l'inizio o l'esercizio della stessa fino a determinarne la cessazione, oppure la turbativa della funzione stessa, che si verifica quando il suo svolgimento non avviene in modo regolare (Sez. 3, n. 20739 del 13/03/2003, Rv. 225740 - 01; Sez. 3, n. 369 del 06/03/1967, Rv. 104093 - 01).

La processione, avendo la finalita' di esaltare il sentimento religioso e di rendere omaggio anche fuori dal tempio alla divinita', alla Madonna ed ai Santi, costituisce una pratica religiosa tutelata dall'articolo 405 c.p., a condizione che vi sia, come nel caso in esame, l'assistenza di un ministro del culto cattolico (Sez. 3, n. 987 del 17/06/1968, Rv. 108850 - 01).

4.2. Esclusa, nel caso di specie, l'ipotesi dell'impedimento (che l'editto accusatorio nemmeno ipotizza), nella giurisprudenza della Corte di Cassazione integra la condotta del "turbamento" il collocamento dei tavolini in strada al fine di imporre una sosta della processione dinanzi ad un esercizio commerciale (Sez. 6, n. 8055 del 12/01/2021, Rv. 281050 - 02), il manifestare con grida all'interno della Chiesa, proferendo ingiurie alle autorita' civili presenti a un funerale (Sez. n. 621 del 11/05/1967, Rv. 104861; Sez. 3, n. 369 del 06/03/1967, Rv. 104093), il gettare a terra l'ostia consacrata e calpestarla, generando "un trambusto" tra i detenuti presenti alla celebrazione della messa in carcere con conseguente allontanamento del detenuto che veniva ricondotto nella cella (Sez. 3 n. 23337 del 18/03/2021, n.m.), nel pregare ad alta voce al fine di coprire la voce dei celebranti e degli altri fedeli ed insultando e minacciando reiteratamente i celebranti e gli altri fedeli alle funzioni (Sez. 3, n. 3072 del 08/09/2016, dep. 2017, n.m.).

4.3. Nell'originaria impostazione codicistica (che, sul piano storico, seguiva di poco piu' di un anno la sottoscrizione dei Patti Lateranensi dell'11 febbraio 1929), il Capo Primo del Titolo IV del Libro secondo nel quale era inserito il delitto di "turbatio sacrorum" era intitolato "Dei delitti contro la religione dello Stato e i culti ammessi". L'articolo 405 c.p., era a sua volta intitolato "Turbamento di funzioni religiose del culto cattolico"; i delitti contro i culti ammessi nello Stato erano separatamente sanzionati dall'articolo 406, con pene meno severe. Il legislatore fascista aveva cosi' innovato profondamente rispetto a quello liberale del 1889 che, con il codice Zanardelli, aveva inserito il delitto tra quelli contro la liberta' ed, in particolare, contro "la liberata' dei culti". All'epoca, la Corte di Cassazione aveva ricondotto la liberta' religiosa al "diritto naturale delle liberta'" (Corte ddi Cassazione, 28 maggio 1892, in Il Foro italiano, 1892, parte II, col. 420) laddove il precedente codice penale sabaudo del 1859 considerava tale reato come un'offesa alla religione dello Stato e agli altri culti da esso tollerati. Il Codice Rocco, come detto, aveva invece ricondotto il reato di "turbatio sacrorum" tra quelli contro la religione di Stato. La dottrina dell'epoca non nutriva dubbi sul fatto che la religione non potesse essere considerata un affare individuale del quale lo Stato potesse disinteressarsi: la religione, in quanto fenomeno che lega gli uomini a Dio e tra loro stessi, e' fondamento di ogni comunita' e, di conseguenza, e' fondamento dello Stato che deve difenderla come se difendesse se stesso. L'attentato alla religione consacrata dai Patti Lateranensi come religione di Stato era considerato alla stregua di un attentato allo Stato, a suo essere fatto paladino e garante del libero e pubblico esercizio del culto riconosciuto dall'articolo 1 del Concordato.

4.4 La Costituzione repubblicana, dato atto che lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani (articolo 7 Cost.), ha riconosciuto a tutti il diritto di professare liberamente la propria fede religiosa, in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, all'unica condizione che non si tratti di riti contrari a buon costume (articolo 19 Cost.). In tal modo, il diritto alla liberta' religiosa nelle sue varie manifestazioni, e' stato ricondotto nell'alveo dei diritti individuali di liberta' "positiva" (cd. "liberata' di"); in dottrina si e' rimarcata la mancata previsione di specifici doveri di protezione di tale diritto (non performato, a livello costituzione, sotto l'aspetto delle cd. liberta' "negative", strutturate cioe' come "liberta' da") e di concreti limiti all'agire dei pubblici poteri, ma quel che in questa sede rileva e' lo spostamento, ai fini penalistici, del baricentro di tale liberta' dallo Stato - ormai laico e non confessionale - all'individuo: la liberta' religiosa non e' piu' affare proprio del primo, ma diritto positivo del secondo.

4.5. Nonostante la rivoluzione copernicana operata dalla Costituzione del '48 (che aveva ribaltato i termini del rapporto Stato-individuo facendo della persona il fine dello Stato e non viceversa), secondo le piu' risalenti pronunce del giudice delle leggi si riteneva ancora il delitto di cui all'articolo 405 c.p., continuasse, al pari degli altri "Delitti contro le confessioni religiose", a tutelare non tanto la liberta' religiosa individuale, quanto l'idea religiosa in se' considerata che trascendeva l'esercizio di un diritto individuale e costituiva uno dei valori morali e sociali attinenti all'interesse oltre che del singolo della collettivita' (Corte Cost., sent. n. 125 del 1957). Solo un ventennio dopo si sarebbe fatta strada l'idea che il sentimento religioso, quale vive nell'intimo della coscienza individuale e si estende anche a gruppi o piu' o meno numerosi di persone legate tra loro dal vincolo della professione di una fede comune, e' da considerare tra beni i costituzionalmente rilevanti, come risulta coordinando gli articoli 2, 8 e 19 Cost., ed e' indirettamente confermato anche dall'articolo 3, comma 1, e dall'articolo 20 (Corte Cost. sent. n. 188 del 1975). Ancor piu' recentemente, la Corte Costituzionale ha affermato che in attuazione del principio costituzionale della laicita' e non cofessionalita' dello Stato - che non significa indifferenza di fronte all'esperienza religiosa, ma comporta equidistanza e imparzialita' della legislazione rispetto a tutte le confessioni religiose - la protezione del sentimento religioso e' venuta ad assumere il significato di un corollario del diritto costituzionale di liberta' di religione, corollario che, naturalmente, deve abbracciare allo stesso modo l'esperienza religiosa di tutti coloro che la vivono, nella sua dimensione individuale e comunitaria, indipendentemente dai diversi contenuti di fede delle diverse confessioni (Corte Cost. sent. n. 329 del 1997, nonche' sent. n. 327 del 2002 che ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'articolo 405 c.p., nella parte in cui, per i fatti di turbamento delle funzioni religiose del culto cattolico, prevedeva pene piu' gravi, anziche' quelle diminuite previste dall'articolo 406 c.p., per gli stessi fatti commessi contro gli altri culti).

4.6. Solo nel 2006 (L. n. 85 del 2006), il legislatore ha formato il Titolo IV del Libro II, intitolando il Capo Primo "Dei delitti conto le confessioni religiose" (articolo 10), sostituendo gli articoli 403 e 404 c.p. (articoli 7 e 8 della Legge), modificando l'articolo 406 (articolo 9) e abrogando l'articolo 405 c.p.. Sparisce, cosi', anche sul piano grafico, ogni riferimento alla "religione dello Stato" per far posto alle "confessioni religiose" tutelate in ogni loro manifestazione ed espressione, singola e collettiva.

4.7. La peculiarita' del bene tutelato dal delitto di cui all'articolo 406 c.p., performato la condotta del turbare l'esercizio di una funzione, cerimonia o pratica religiosa, in termini diversi dal turbamento, per esempio, della regolarita' di un ufficio o di un servizio pubblico o di pubblica necessita' integrante la fattispecie del reato di cui all'articolo 340 c.p.. La diversita' dell'oggetto della condotta di "turbatio sacrarum" esclude che per la sua integrazione sia necessaria, come conseguenza, la materiale discontinuita' nell'esercizio della funzione religiosa o un ritardo o un suo diverso svolgimento (si pensi alla non programmata deviazione del

percorso della processione); anche il coprire ad alta voce la preghiera dei fedeli integra, come visto, il reato di cui all'articolo 405 c.p., anche se (e nonostante che) la funzione religiosa non ne venga "turbata" nel suo svolgersi. Ciò che viene in rilievo è la dimensione "spirituale" del bene protetto la cui tutela non consiste tanto (e solo) nell'assicurare la materiale regolarità della funzione religiosa, quanto anche nell'impedire che essa possa essere dissolta, utilizzata per scopi che offendono o sono in contrasto con la sensibilità religiosa dei fedeli che vi partecipano e con i valori espressi dalla fede professata. Il "sentimento religioso", a vario modo tutelato dalle norme contenute nel Capo Primo del Titolo IV del Libro Secondo del codice penale, pur avendo una dimensione individuale ed intima, ha una sua proiezione necessariamente materiale perché si manifesta attraverso le persone (articolo 403 c.p.), cose (articolo 404 c.p.) e funzioni (articolo 405 c.p.) con le quali e mediante le quali ciascun individuo (o collettività di persone) ha modo di testimoniare la propria fede, il proprio credo religioso, di alimentarlo, di coltivarlo, di viverlo. E così, la "res" oggetto di culto non rileva quale cosa che ha un interesse patrimoniale, bensì quale cosa che ha un valore simbolico-evocativo o che è strumentale all'esercizio del culto; il suo vilipendio o danneggiamento non lede tanto (o solo) il patrimonio quanto, soprattutto, il sentimento religioso della collettività dei fedeli (articolo 404 c.p.). Allo stesso modo, il vilipendio del ministro di culto o della persona che lo professa, non offende la dignità dell'offeso, ma la proiezione religiosa della sua persona (articolo 403 c.p.). In rilievo: l'offesa al sentimento religioso costituisce il criterio selettivo che, a fronte della identità materiale di condotte altrimenti punibili in base ad altre norme dello stesso codice penale, qualifica la condotta dell'agente.

4.8. Il turbamento di una funzione/pratica/cerimonia religiosa rileva, dunque non solo (e non tanto) sotto il profilo materiale ma anche sotto quello della strumentalizzazione della funzione a scopi totalmente contrari al sentimento religioso di chi vi prende parte, ai valori da esso espressi, nei quali il sentimento religioso di ciascuno si riconosce e che la funzione intende evocare e "onorare".

4.9. Nel caso di specie, si tratta di due soste effettuate senza alcuna giustificazione dinanzi alla abitazione di congiunti stretti di (OMISSIS), ordinate dal ricorrente, nella sua già indicata qualità, anch'egli imparentato con il (OMISSIS) stesso. In tale contesto non rileva la circostanza, ribadita a più riprese in sede di discussione orale dal difensore del ricorrente, che la moglie del (OMISSIS) non fosse fisicamente presente in quel momento; rileva la materialità del gesto che, interpretato dalla Corte di appello, con motivazione tutt'altro che illogica, come ossequio ad un esponente di spicco della criminalità mafiosa, ha strumentalizzato una processione religiosa a fini del tutto contrari al sentimento di coloro che vi partecipavano e comunque ai valori universalmente espressi e riconosciuti dalla religione cattolica, sovvertendoli completamente e integrando a tutti gli effetti il reato contestato: la processione si è fermata per rendere omaggio alla abitazione di uno storico capo-mafia e, dunque, al capo-mafia stesso. Il fatto che non sia stato effettuato il cd. "inchino" costituisce una mera variabile che non esclude, in sua assenza, la materialità del fatto: l'inchino, semmai, l'avrebbe solo reso più grave.

5. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile.

5.1. Secondo il costante insegnamento della Corte di Cassazione, deve ritenersi "decisiva", secondo la previsione dell'articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera d), la prova che, confrontata con le argomentazioni contenute nella motivazione, si rilevi tale che, ove esperita, avrebbe sicuramente determinato una diversa pronuncia ovvero quella che, non assunta o non valutata, vizia la sentenza intaccandone la struttura portante (Sez. 3, n. 9878 del 21/01/2020, Rv. 278670 - 01; Sez. 4, n. 6783 del 23/01/2014, Rv. 259323 - 01;

Sez. 3, n. 27581 del 15/06/2010, Rv. 248105 - 01; Sez. 6, n. 14916 del 25/03/2010, Rv. 246667 - 01; Sez. 2, n. 16354 del 28/04/2006, Rv. 234752 - 01).

5.2. Non e' sufficiente pertanto affermare che il testimone (nel caso di specie il prelado che aveva condotto un'istruttoria sulla vicenda) avrebbe potuto riferire circostanze pertinenti all'imputazione ed e' generica (oltre che esplorativa) la deduzione secondo la quale egli "avrebbe dato un valido contributo a spiegare le regole di svolgimento delle processioni nelle mie cittadine, le abitudini tenute da capo-vara e altri piccoli particolari che, con certezza avrebbero fatto luce sulla vicenda come l'esito delle indagini della chiesa dopo la notitia criminis".

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.